
Legge per l'innovazione economica

Direttiva concernente le procedure e le condizioni d'applicazione per INVESTIMENTI MATERIALI

Art. 8 LInn

2 gennaio 2024

Ufficio per lo sviluppo economico
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 35 41
dfe-use@ti.ch
www.ti.ch/innovazione



Scopo

Stimolare la competitività delle piccole e medie imprese, incentivandole a realizzare progetti innovativi che prevedono prevalentemente investimenti di natura materiale, volti a:

- realizzare nuovi prodotti;
- introdurre innovazioni rilevanti nel processo produttivo;
- indirizzare l'attività in settori emergenti o verso nuovi mercati, determinanti per garantire lo sviluppo aziendale.

Beneficiari

Aziende che occupano, al momento della richiesta, almeno 5 dipendenti (calcolati in equivalenti a tempo pieno, ETP) e che rispettano i criteri minimi d'accesso definiti dal Consiglio di Stato.

Per le startup ammesse ai sensi dei requisiti di cui sotto, la soglia minima di dipendenti è di 1 ETP.

Sono ammesse a questa misura unicamente le startup innovative che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

1. adempiono i criteri definiti dall'art. 5a cpv. 1 del [regolamento della legge tributaria](#) o sono in grado di dimostrare la conclusione di programmi simili al di fuori della Svizzera;
2. dispongono di una solida base clienti oppure hanno beneficiato, da parte di terzi indipendenti (esclusi quindi gli azionisti e le persone a loro vicine), della sottoscrizione di crediti/obbligazioni convertibili in capitale azionario/sociale o di nuove azioni/quote sociali, oppure della compravendita di azioni/quote sociali, per un importo complessivo di almeno 1'000'000 franchi nei 24 mesi precedenti la richiesta.

Per la valutazione di questi requisiti, l'Ufficio per lo sviluppo economico potrà avvalersi del giudizio di esperti del settore (segnatamente, Fondazione Agire e TiVentures SA).

Sostenibilità

Lo stanziamento del sussidio è subordinato alla presentazione di un rapporto di sostenibilità, perlomeno quello in forma semplificata sviluppato dalla Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) e da essa validato tramite relativa dichiarazione di conformità. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito www.ti-csrreport.ch.

Costi computabili

Caso 1: progetti di investimento (macchinari)

Sono considerati costi computabili unicamente quelli realizzati nel Cantone e relativi all'acquisto di:

- macchinari di produzione;
- macchinari o impianti per il controllo del processo produttivo;
- attrezzature di laboratorio.

Non sono considerati computabili i costi:

- per la sostituzione di macchinari o attrezzature già presenti in azienda;
- per l'acquisto di macchinari volti unicamente ad aumentare la capacità produttiva;
- per l'acquisto di terreni e immobili (compresa la loro ristrutturazione/ adeguamento).

Eventuali investimenti immateriali (acquisto da istituti o da enti terzi di servizi di consulenza legati all'innovazione, costi interni di ricerca e sviluppo, prototipazione e industrializzazione di nuovi prodotti, costi di formazione e/o riqualifica del personale) strettamente necessari allo sviluppo di un progetto ai sensi dell'art. 8 sono ritenuti computabili, a condizione che gli investimenti materiali rimangano preponderanti.

Caso 2: progetti di digitalizzazione (IT)

I progetti di trasformazione digitale (digitalizzazione) dei processi produttivi, oltre a perseguire lo scopo illustrato sopra, devono adempiere cumulativamente anche i seguenti requisiti:

- contemplano un cambio radicale dei processi di lavoro interni e l'integrazione digitale di diverse funzioni aziendali;
- permettono all'azienda di garantirsi un vantaggio competitivo rispetto ai suoi principali concorrenti diretti;
- portano a un aumento significativo del valore percepito dal cliente.

Per progetti di digitalizzazione che rispondono ai criteri di cui sopra, sono considerati computabili unicamente i costi realizzati nel Cantone e relativi a:

- acquisto di software dedicato;
- acquisto e installazione di infrastrutture di Information Technology (IT): reti, server, sicurezza informatica, altri programmi strettamente necessari per l'implementazione del software dedicato;
- prestazioni di terzi (consulenza e altre prestazioni di servizio) per l'implementazione degli investimenti IT;
- costi interni (personale IT) per i test e l'adattamento del software, per il project management e per l'implementazione delle soluzioni IT.

Non sono considerati computabili i costi:

- per la sostituzione di software o attrezzature IT già presenti in azienda;
- per l'acquisto di software gestionali standard.

Contributi

Variano tra il 15% e il 30% degli investimenti computabili (massimo 1 milione per richiesta) e sono erogati solo dopo il pagamento al fornitore del bene oggetto del contributo.

Nel caso di finanziamento dell'investimento in leasing, il versamento del contributo avviene pro-rata.

Investimento minimo

Vengono considerati unicamente investimenti potenzialmente computabili a partire da CHF 400'000.-- che prevedono anche una componente di ricerca e sviluppo afferente all'investimento materiale oggetto della richiesta (attività di ricerca e sviluppo interne, collaborazioni con istituti di ricerca, acquisto di proprietà intellettuale o di licenze, co-sviluppo di macchinari ottenendone l'esclusiva, ecc.).

Per richieste sottoposte da nuove aziende ai sensi dell'art. 11 RLinn, l'investimento nei primi 3 anni dev'essere minimo di CHF 5 milioni (inclusi investimenti in terreni e immobili, ma escluso il capitale circolante). Per le startup innovative ammesse ai sensi di quanto previsto nella presente direttiva al capitolo "Beneficiari", l'investimento computabile minimo può essere ridotto a CHF 400'000.-- se il richiedente è in grado di dimostrare che il progetto d'investimento ha rilevanti ricadute economiche in Ticino.

Cumulabilità con altri contributi

Un'azienda che ha beneficiato di un altro contributo ai sensi dell'art. 8 non può presentare una nuova richiesta fino alla conclusione degli investimenti previsti dal business plan precedente, a meno che si tratti di un nuovo progetto che:

- diversifica sostanzialmente l'attività aziendale;
- rafforza la sua posizione all'interno di un gruppo internazionale;
- è indispensabile ad assicurare la continuità aziendale (going concern).

Tempistica

La richiesta di sussidio va presentata prima di aver eseguito o deliberato gli investimenti. Le spese per investimenti materiali eseguite o deliberate prima della data d'invio (timbro postale) della richiesta di autorizzazione inizio investimenti, non possono essere considerate computabili. Il richiedente ha l'obbligo di segnalare all'autorità competente i fatti determinanti ai fini della determinazione della data di esecuzione o delibera degli investimenti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono determinanti per definire la data di esecuzione o delibera i seguenti fatti: contratti, ordini, anticipi e qualunque altro fatto che possa determinare

un obbligo in capo al richiedente, relativo alla spesa oggetto di sussidio.

Obblighi derivanti dal contributo

L'azienda beneficiaria è tenuta a rispettare i livelli salariali e di manodopera residente previsti dal decreto esecutivo concernente i criteri salariali e dal decreto esecutivo concernente i criteri d'occupazione residente del 17 febbraio 2016 per un periodo di 10 anni dalla decisione di concessione del sussidio.

Tutti gli impianti risultanti dagli investimenti computabili devono essere attivati a bilancio e non possono essere alienati o trasferiti per un periodo di 10 anni dalla decisione di concessione del sussidio.

La durata massima per terminare un investimento è di 3 anni a partire dalla data di concessione del sussidio.

Ogni modifica dei punti summenzionati, così come del progetto approvato, deve essere preventivamente comunicata e autorizzata. Modifiche sostanziali del progetto comportano una nuova decisione.

L'azienda beneficiaria è tenuta a inoltrare annualmente entro il 31 gennaio il formulario dei dati aziendali per un periodo di 10 anni dalla decisione di sussidio.

Il mancato adempimento dei criteri sopra riportati potrà comportare la revoca del sussidio e la restituzione proporzionale del contributo già versato.

Valutazione

L'esame della richiesta prevede le seguenti tre fasi:

1. **verifica preliminare del rispetto dei criteri d'accesso** determinati nei decreti esecutivi del Consiglio di Stato;
2. **determinazione della percentuale base di contributo:** valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto;
3. **ponderazione dell'aiuto:** analisi delle ricadute a livello territoriale, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a. struttura del personale;
 - b. gettito fiscale;
 - c. responsabilità sociale;
 - d. reti di collaborazione;
 - e. localizzazione geografica, con particolare attenzione alle regioni periferiche.

Procedura

1. L'azienda prende contatto con l'Ufficio per lo sviluppo economico (USE) al fine di presentare e discutere preliminarmente il progetto.
2. L'USE sottopone il progetto a un commissario tecnico. Se necessario, può essere organizzato un

- incontro conoscitivo (visita tecnica preliminare).
3. Il commissario verifica le condizioni in materia d'innovazione e formula un preavviso tecnico preliminare all'indirizzo dell'USE.
 4. In caso di esito positivo, l'azienda può inoltrare una richiesta di autorizzazione inizio investimenti, autocertificando il rispetto dei criteri di ammissibilità.
 5. L'USE verifica la conformità della richiesta e rilascia all'azienda un'autorizzazione a iniziare gli investimenti, fissando al contempo un termine di 3 mesi per la presentazione del business plan.
 6. In seguito alla ricezione del business plan e degli allegati da parte dell'azienda, l'USE verifica la conformità della documentazione e sottopone il caso a un commissario tecnico. Successivamente, l'USE organizza una visita tecnica per i membri della Commissione per l'innovazione economica in azienda.
 7. Il commissario designato invia all'USE il suo rapporto tecnico.
 8. Sulla base della documentazione inviata dall'azienda e dei rapporti del commissario tecnico e dell'USE, la richiesta viene valutata dalla Commissione per l'innovazione economica, che esprime il proprio preavviso.
 9. Dopo aver ricevuto i preavvisi positivi di altri uffici cantonali (Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, Ufficio giuridico Sezione del lavoro, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Istituto delle assicurazioni sociali - Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG), l'USE formalizza la decisione di sussidio.

Entrata in vigore

La presente direttiva è immediatamente applicabile.